

Pr. 817/2020 IN F.



TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE EX ART. 83 D.L. 18/2020 CONV. CON MOD. IN L. 27/2020 E SUCC. MODD.

Visto il Testo Unico Coordinato COVID-19 della Presidenza del Consiglio 24.3.2020;

visti il DPCM 1.4.2020 e il DPCM 10.4.2020;

visto in particolare l'art. 83 del D.L. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020, recante *“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID – 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale tributaria e militare”*;

visto il comma 6 del predetto art. 83 secondo il quale *“per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità della Regione e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute...al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinanti tra l persone”* ;

visto l'art. 36 del D.L. 23 D.L. 23/2020;

vista la legge di conversione del D.L. 18/2020, n. 27 del 24.4.2020 e succ. modd.;

visto l'art. 3, comma 1, lett. i), D.L. n. 28/2020, ove è stabilito che «ovunque ricorrano nell'articolo, le parole “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»;

d'intesa con il Presidente della Corte di Appello;
d'intesa con il Procuratore Generale della Corte di Appello;
sentita l'Autorità Sanitaria Regionale;
sentito il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
sentito il Presidente della Sezione Penale del Tribunale;
sentito il Dirigente Amministrativo del Tribunale;
sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
sentita l'Avvocatura dello Stato;
sentiti i colleghi nelle apposite riunioni partecipate anche da remoto;

visti i provvedimenti organizzativi in sede locale fin qui adottati per fronteggiare l'emergenza e rilevato che appare fondamentale a tal fine la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari [v. art. 83, co. 7, lett. a), D.L. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e succ. modd.];

ritenuto, attesa la *ratio* della richiamata norma di cui all'art. 83, co. 6, lett h) del D.L. cit., e in conformità di quando dispone la delibera del CSM 186/VV/2020 del 26.3.2020 [v. Indicazioni, punto 1, “Quanto a entrambi i settori...”, lett. b), pag. 8], di dover indicare le cause e i procedimenti che

[oltre a quelli “urgenti” ex art. 83, co. 3 lett. a), D.L. cit.], necessitano di prioritaria trattazione;

considerato che, a parte le ipotesi di cui all’art. 83, comma 3, lett. a) del D.L. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e succ. modd., i procedimenti che necessitano di prioritaria trattazione nel periodo 12.05.2020-31.07.2020 sono da individuarsi come *infra* specificato in ragione di:

- natura degli interessi tutelati (p. es., in materia di famiglia),
- stato in cui si trovano attualmente (p. es., in fase decisoria),
- possibilità di essere espletati in sicurezza (p. es., limitando l’istruzione ad un solo testimone per parte ad udienza)

e sempre, comunque, nel rispetto delle prescrizioni di rito di cui al medesimo art. 83, comma 7, lett. e), f), h), *h-bis*) e delle vigenti disposizioni a tutela della salute pubblica;

considerato che l’individuazione, come sopra operata, dei procedimenti di prioritaria trattazione è stata fatta tenendo anche in conto che, nel periodo 12.05.2020-31.07.2020, il personale di Cancelleria, sulla scorta delle norme a tutela della salute pubblica, non sarà presente od operativo a ranghi completi;

osservato che, in sede di redazione del Protocollo di cui all’art. 83, comma 6, D.L. cit., saranno poi meglio dettagliate le modalità di trattazione dei superiori procedimenti e di svolgimento delle relative udienze;

considerato che l’individuazione dei procedimenti che necessitano di prioritaria trattazione, come sopra operata, oltre a quelli previsti dall’art. 83, comma 3, lett.a), D.L. cit., favorisce la ripresa della funzionalità dell’attività giurisdizionale nel rispetto delle misure a tutela della salute pubblica e contribuisce a sgravare *medio tempore* i ruoli degli affari in attesa di un ritorno alla piena operatività;

avvertito che il termine finale di queste misure, in ossequio all’art. 83, D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020, all’art. 36, D.L. n. 23/2020 ed all’art. 3, comma 1, lett. i), D.L. n. 28/2020, è attualmente fissato al 31.07.2020, ma che questo termine deve fin da ora intendersi differito fino all’eventuale successiva data che il legislatore dovesse in futuro indicare per contrastare il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fatta salva la facoltà di apportarvi modifiche;

riservato ogni ulteriore provvedimento che, conformemente a quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Giustizia 2.5.2020.0070897.U, possa prevedere (segnatamente in presenza di indicazioni significative di regressione dell’epidemia) un ampliamento dei procedimenti da trattare in relazione ai mesi di giugno e luglio, ferma restando, in assenza di ulteriori interventi, la validità delle misure in oggetto fino al 31 luglio 2020;

premesso e ritenuto tutto quanto sopra, così come di seguito si:

DISPONE

A) SETTORE CIVILE

Modalità di trattazione dei procedimenti

- lo svolgimento delle udienze “urgenti” può avvenire:
 - a) mediante **collegamento da remoto**, tramite applicativi messi a disposizione dalla DGSIA (Skype for Business o Teams) nel caso in cui l’udienza richieda la presenza dei soli difensori, delle parti e degli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione

di informazioni presso la pubblica Amministrazione e «con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario» [art. 83, co. 3, lett. f), D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27 del 2020 e succ. modd.]; in ogni caso, lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto ... <dovrà> salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti» [nuovo art. 83, comma 7, lett. h-bis), D.L. ult. cit.];

- b) mediante **trattazione scritta** con scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con successiva adozione del provvedimento del giudice fuori udienza nel caso in cui l'udienza richieda la presenza dei soli difensori delle parti [art. 83, co. 7, lett. h), D.L. cit.];
- c) **a porte chiuse** ai sensi dell'art. 128, c.p.c., qualora il rito civile preveda l'udienza pubblica [art. 83, co. 7, lett. e), D.L. cit.];
- d) nell'ipotesi di cui al punto precedente e in tutti gli altri casi, da ritenersi eccezionali, in cui lo svolgimento di udienza non possa avvenire con le modalità sopraindicate alle lett. a) e b) [v. art. 83, co. 3, lett. e) D.L. cit.], lo svolgimento del processo avrà luogo in una delle aule pubbliche del palazzo di giustizia ubicate al piano 2° e 3° (aula 6, aula 7, aula 10 e aula 11, con esclusione, per quest'ultima, del giorno di venerdì) idonee, per dimensioni, ad assicurare una distanza di sicurezza tra i soggetti presenti in aula anche molto maggiore rispetto a quella indicata (un metro) dall'Autorità Sanitaria-Regione Liguria e, per la dotazione di ampie finestrate, a garantire un veloce cambio dell'aria. Le persone potranno presenziare all'udienza soltanto se provviste di apposita mascherina e di guanti in lattice. Non potranno trattarsi più di quattro processi al giorno, preferibilmente tra mattina e pomeriggio, nella medesima aula; tra un processo e l'altro dovrà intercorrere almeno un'ora nella quale l'aula sarà chiusa al pubblico e areata. Le aule utilizzate per le udienze dovranno essere sottoposte ad un intervento di accurata pulizia e disinfezione. Il giudice, nel fissare l'udienza, avrà cura di coordinarsi con i colleghi per evitare sovrapposizioni e con il Dirigente Amministrativo per appurare se l'aula è stata idoneamente disinfestata.

Rinvio e trattazione dei procedimenti

- i procedimenti civili, compresi quelli in attesa di assegnazione e di nuova iscrizione, devono essere rinviati o fissati dal giudice anche collegiale assegnatario, con provvedimenti telematici, a data successiva al 31.07.2020 ad eccezione di quelli:
 - a) “urgenti” indicati nell'art. 83, co. 3, lett. a), del D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020, come modificato dal D.L. n. 28/2020;
 - b) “urgenti” perché tali ritenuti tali di ufficio anche in accoglimento di specifica istanza anche di un solo difensore con la dichiarazione di urgenza prevista dall'art. 83, co. 3, lett. a), ultima parte, D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e succ. modd.;
 - c) da trattare perché ritenuti meritevoli di prioritaria trattazione secondo quanto disposto *infra* relativamente ai singoli Moduli, Ruoli e Uffici in cui, secondo le tabelle in vigore, si articola la Sezione Civile, fatta salva una diversa valutazione del singolo giudice per esigenze organizzative del proprio ruolo.

I procedimenti saranno trattati con le modalità indicate nel “Protocollo Trattazione Udienze Civili” concordato in data 8.5.2020 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

RUOLO CIVILE-MODULO A

Saranno tenute le udienze relative ai procedimenti seguenti:

1. Famiglia

- cautelari in senso stretto (sequestro e art. 700 c.p.c.)
- separazioni consensuali e divorzi congiunti nonché procedimenti contenziosi di separazione giudiziale e divorzio contenzioso pendenti nell'ipotesi in cui le parti congiuntamente dichiarino di aver raggiunto un accordo valido ai fini della trasformazione del rito (c.d. "consensualizzazione"), anche previa richiesta di anticipazione dell'udienza;
 - regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio richiesta congiuntamente;
 - modifica delle condizioni di separazione e divorzio richiesta congiuntamente dalle parti;
 - modifica dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio richiesta congiuntamente dalle parti;
 - separazione giudiziale e divorzio contenzioso a p.c.;
 - volontaria giurisdizione pendenti e ritenute mature per la decisione, eventualmente previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note scritte;

Tutto il resto verrà rinviato a dopo il 31.07.2020.

2. Contenzioso diverso

- procedimenti cautelari in senso stretto (sequestro e art. 700 c.p.c.),
- procedimenti d'ingiunzione,
- procedimenti aventi ad oggetto diritti della persona fissati a p.c.,
- procedimenti ordinari con udienza fissata per precisazione delle conclusioni iscritte a ruolo anteriormente al 1° 1.2017,
- istanze di sospensiva in genere.

Tutto il resto verrà rinviato a dopo il 31.07.2020, compresi i procedimenti locatizi.

RUOLO CIVILE-MODULO A-GIUDICE TUTELARE

Saranno svolte le seguenti attività:

1) con riferimento ai procedimenti già fissati prima dell'entrata in vigore del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, nomina e giuramento di amministratore di sostegno soltanto a seguito di comunicazione da parte del ricorrente circa la sussistenza delle ragioni di urgenza, tali da giustificare la nomina in via provvisoria (senza esame del beneficiario);

2) con riferimento ai procedimenti iscritti successivamente dell'entrata in vigore del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11:

a) nomine e giuramenti di:

- tutori (di minori e di interdetti giudiziali e legali),
- curatori di inabilitati,

b) adozione del decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno in via provvisoria (senza esame del beneficiario), nonché nomina e giuramento dell'amministratore di sostegno in via provvisoria, per le procedure aventi carattere di urgenza qualora l'urgenza sia espressamente indicata e motivata in ricorso;

3) Esame, e successiva adozione del relativo provvedimento, delle istanze scritte e dei rendiconti periodici e finali depositati da amministratori di sostegno, tutori e curatori.

Amministratori di sostegno, tutori e curatori sono quindi invitati a:

- riportare nell'istanza, in modo esaustivo e sintetico, ogni indicazione ritenuta utile e necessaria all'esame e alla valutazione della stessa, così da ridurre al minimo le eventuali

richieste di integrazioni o chiarimenti da parte del Giudice Tutelare e agevolare, di conseguenza, anche i vari adempimenti di Cancelleria;

- astenersi, qualora non strettamente necessario o previamente richiesto dal Giudice Tutelare, dal depositare istanze di autorizzazione in relazione ad attività già ricomprese nel novero dei poteri attribuiti;

4) Ricorsi di cui all'art. 320, c.c.

Si invitano i ricorrenti a riportare nell'istanza, in modo esaustivo e sintetico, ogni indicazione ritenuta utile e necessaria all'esame e alla valutazione della stessa, così da ridurre al minimo le eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti da parte del Giudice Tutelare e agevolare, così, anche i vari adempimenti di Cancelleria;

5) Ricorsi in materia di affidamento familiare di cui all'art. 4, comma 1, della legge 4 maggio 1983 n. 184;

6) Ricorsi al Tribunale che necessitano del previo parere del Giudice Tutelare;

7) Vigilanze "urgenti" del Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c.;

Si precisa che:

- tali procedimenti verranno tenuti perché ritenuti tali d'ufficio o a seguito di specifica istanza motivata da parte del Servizio sociale territorialmente competente o delle parti in ordine alla sussistenza delle ragioni di assoluta urgenza, previa in ogni caso valutazione sul punto del Giudice Tutelare;

- l'udienza sarà tenuta mediante collegamento da remoto, trattazione scritta o a porte chiuse e, in ogni caso, alla sola presenza del Servizio sociale territorialmente competente e dei difensori delle parti; la presenza anche dei genitori sarà valutata dal Giudice Tutelare in relazione al singolo caso specifico.

8) Svolgimento di udienza, a seguito di richiesta dell'amministratore di sostegno, del tutore o del curatore.

Si precisa che l'udienza sarà tenuta:

- esclusivamente qualora non sia possibile provvedervi efficacemente a mezzo di istanza scritta (quest'ultima deve infatti essere considerata, per il periodo sino al 31.07.2020, lo strumento principale nel rapporto con il Giudice Tutelare);

- a seguito di comunicazione motivata da parte dell'amministratore di sostegno, del tutore o del curatore in ordine alla sussistenza delle ragioni di assoluta urgenza e all'impossibilità di provvedervi a mezzo di istanza scritta;

- a seguito di apposita valutazione in merito da parte del Giudice Tutelare;

- alla sola presenza dell'amministratore di sostegno, del tutore o del curatore; la presenza anche di altri soggetti (quali, ad esempio, Servizio sociale o sociosanitario, personale medico o assistenziale, educatori) sarà valutata dal Giudice Tutelare in relazione al singolo caso specifico.

Si fa presente che, salvo eccezionali (e motivate) ragioni di assoluta urgenza (valutate caso per caso dal Giudice Tutelare), non saranno tenute udienze con soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, interdetti o inabilitati;

9) Gli altri procedimenti di competenza del Giudice Tutelare indicati all'art. 83, comma 3, lettera a), del decreto legge 8.3.2020 n. 11.

Tutto il resto verrà rinviato a dopo il 31.07.2020, comprese le istruttorie relative all'apertura delle amministrazioni di sostegno non indicate ai punti 1) e 2).

RUOLO CIVILE-MODULO B

Saranno tenute le udienze relative ai procedimenti seguenti:

- cautelari,
- d'ingiunzione,
- ordinari con udienza fissata per precisazione delle conclusioni,
- istanze di sospensiva in genere.

Tutto il resto verrà rinviato a dopo il 31.07.2020, compresi i procedimenti locatizi.

RUOLO COMMERCIALE

1. Esecuzioni immobiliari

Saranno svolte le seguenti attività:

- progetti di distribuzione (e attività prodromiche quali decreti di trasferimento sempre che il Conservatore faccia accedere i delegati, liquidazione compensi custodi/delegati, esperti) senza fissare alcuna udienza;

-estinzioni e cancellazioni in caso di rinuncia sempre fuori udienza.

2. Esecuzioni mobiliari

Saranno trattate:

procedure di pignoramento presso terzi già oggetto di rinvio d'ufficio a seguito della sospensione disposta con i recenti decreti governativi, nei quali il debitore risulti costituito a mezzo difensore e sia quindi possibile l'interlocuzione con i legali esclusivamente tramite trattazione scritta oppure con udienza da remoto tramite aula virtuale;

saranno inoltre esaminate e trattate con le medesime modalità di cui al punto che precede, le istanze di sospensione in quanto fasi cautelari nell'ambito della procedura esecutiva;

saranno altresì trattati eventuali altri procedimenti su specifica richiesta da parte dei legali, solo sulla base di motivate e documentate ragioni di urgenza che saranno valutate di volta in volta dal GE;

saranno valutate ed esaminate tutte le istanze sulle quali si possa provvedere senza fissazione di udienza.

Tutto il resto verrà rinviato a dopo il 31.07.2020.

2. Procedure concorsuali

Saranno svolte le seguenti attività:

- tutta l'attività che porta alla ripartizione dell'attivo:

- approvazione rendiconto (senza fissare udienza eventuali osservazioni scritte),
- approvazioni piani di riparto,
- liquidazione compensi,
- ogni altro tipo di autorizzazione;

Tutto il resto verrà rinviato a dopo il 31.07.2020.

3. Contenzioso

Saranno svolte le seguenti attività:

- eventuali PC se già calendarizzate,
- cautelari,
- udienze di sospensiva (in opposizione a decreto ingiuntivo o a precetto),
- emissione di decreti ingiuntivi.

Tutto il resto verrà rinviato a dopo il 31.07.2020, compresi i procedimenti localizi.

UFFICIO LAVORO

1. Cause ordinarie di lavoro.

- Saranno trattati (a prescindere dall'oggetto della causa):
 - i procedimenti fissati per la discussione anche istruttoria, senza necessità di presenza delle parti, con le modalità indicate nel protocollo,
- Saranno rinviati a dopo il 31.07.2020 (a prescindere dall'oggetto della causa), ex art. 83, comma 7, lett. g), d.l. n. 18 del 2020:
 - le prime udienze ex art. 420, c.p.c.,
 - i procedimenti già fissati per conciliazione, per istruttoria (interrogatorio formale, escussione testimoniale, confronto, ecc.) e per assunzione di incarico e giuramento da parte del nominato C.T.U., o convocazione dello stesso C.T.U. a chiarimenti,
 - i procedimenti per i quali va fissata la seconda udienza ex art. 309, c.p.c..

2. Licenziamenti con rito c.d. Fornero, procedimenti cautelari, procedimenti ex art. 28, Statuto Lavoratori, udienze di sospensiva.

Questi procedimenti e questi adempimenti saranno trattati e svolti nel periodo 12.05.2020-31.07.2020.

Qualora sia giudicato assolutamente indispensabile assumere informatori, questi verranno escussi, in altra udienza, nel limite di UNO SOLO per parte.

I procedimenti c.d. Fornero ed i procedimenti ex art. 28, Statuto Lavoratori, saranno trattati solo nella fase sommaria.

Nelle sospensive, NON sarà richiesta la comparizione personale delle parti.

3. A.T.P. assistenziali.

Questi procedimenti saranno trattati nel periodo 12.05.2020-31.07.2020.

Saranno fissati o rinviati a dopo il 31.07.2020 i procedimenti di opposizione alla fase di A.T.P..

4. Decreti ingiuntivi.

I decreti ingiuntivi saranno regolarmente rilasciati.

5. Cause ordinarie previdenziali I.N.P.S., I.N.A.I.L. ed altri Enti, cause di opposizione ad ordinanza-ingiunzione.

- Saranno trattati (a prescindere dall'oggetto della causa):
 - i procedimenti fissati per la discussione anche istruttoria, senza necessità di presenza delle parti;

- Saranno rinviati a dopo il 31.07.2020 (a prescindere dall'oggetto della causa), ex art. 83, comma 7, lett. g), d.l. n. 18 del 2020:
 - le prime udienze ex art. 420, c.p.c.,
 - i procedimenti già fissati per conciliazione, per istruttoria (interrogatorio formale, escussione testimoniale, confronto, ecc.) e per assunzione di incarico e giuramento da parte del già nominato C.T.U., o convocazione a chiarimenti da parte del medesimo,
 - i procedimenti per i quali va fissata la seconda udienza ex art. 309, c.p.c..

B) SETTORE PENALE

A partire dal 12 maggio (a stretto regime dal 18 maggio) fino al 31 luglio 2020 saranno svolte di norma le seguenti attività

- Processi e procedimenti urgenti di cui all'art. 83 comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, ovverosia:
 - procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare;
 - procedimenti nei quali nel periodo compreso tra il 12 maggio ed l'11 novembre 2020 scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale;
 - procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale;
 - procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;

nonché:

- procedimenti in cui siano applicate misure cautelari personali o di sicurezza;
- procedimenti in cui siano applicate misure cautelari reali quando i difensori ne facciano richiesta almeno 7 giorni prima dell'udienza a mezzo PEC
- processi per i quali è prevista la sola discussione, compresi i riti alternativi (anche in fase di indagini preliminari);
- udienze preliminari;
- incidenti probatori;
- udienze di riesame;
- corti di assise;
- processi con misure cautelari personali in corso;
- incidenti di esecuzione;
- processi provenienti da udienze filtro monocratiche già celebrate e in cui siano già stati chiesti

i riti alternativi di patteggiamento e abbreviato non condizionato all'assunzione di testi;

- processi in cui il Giudice ritenga la priorità e l'urgenza di trattazione secondo i parametri tabellari; in tale ipotesi la trattazione del procedimento sarà comunicata alle parti almeno 7 giorni prima dell'udienza.

Le udienze filtro e le ulteriori udienze, verranno rinviate d'ufficio in udienza secondo le modalità sotto specificate, a meno che almeno sette giorni prima dell'udienza il difensore legittimato (per i riti alternativi munito di procura speciale) segnali via pec l'intendimento di definire il processo con riti alternativi;

Tutte le altre attività o processi saranno conseguentemente rinviati.

I rinvii dei processi che non saranno celebrati saranno effettuati in udienza con la partecipazione di un unico difensore designato dal Consiglio dell'Ordine. Nel caso in cui il difensore volesse partecipare comunque all'udienza, dovrà contattare telefonicamente la Cancelleria almeno tre giorni prima per conoscere l'orario di accesso all'aula di udienza. Almeno 10 giorni prima dell'udienza il Giudice predisporrà uno schema sintetico dell'udienza indicativo dei procedimenti che saranno celebrati e di quelli da rinviarsi; nel predetto schema sarà riportata la data di rinvio per i processi che non saranno tenuti. Tale schema (in cui il nome dell'imputato non sarà riportato per questioni di privacy) indicherà le date di rinvio e verrà trasmesso a cura della Cancelleria alla locale Procura e al Consiglio dell'Ordine che lo comunicherà ai difensori appartenenti al locale foro mediante pubblicazione nel sito web del COA. Se i difensori non appartengono al foro locale sarà cura della Cancelleria trasmettere la data di rinvio al difensore. Qualunque variazione successiva concernente le date o gli adempimenti riportati in tale schema sarà comunicato dalla Cancelleria al singolo difensore interessato alla variazione.

Sarà cura del magistrato organizzare l'udienza sia in relazione all'accesso a Palazzo di Giustizia sia in relazione alle concrete modalità di svolgimento dell'udienza. Tali modalità dovranno inoltre essere concertate e condivise con la Cancelleria.

Le udienze si svolgeranno presso il Tribunale alla presenza delle parti; sarà cura della Cancelleria distribuire le attività tra le aule in modo da assicurare il rispetto delle prescrizioni sanitarie come separatamente disciplinate.

Restano ferme le previsioni di legge in materia di partecipazione di soggetti detenuti da remoto (art. 83 comma 12 Dl n. 18/20 convertito con modificazione nella l. n. 27/20) nonché le ulteriori disposizioni in materia di processo da remoto (commi 12 bis e segg. stesso decreto).

Le udienze di convalida e con rito direttissimo continueranno ad essere svolte nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 83 c. 12 Dl n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e del protocollo redatto in data 14.04.2020 a firma congiunta del Tribunale della Spezia, Procura della Spezia, Ordine degli Avvocati e Camera Penale della Spezia.

I processi che saranno celebrati in Aula saranno celebrati a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 comma 3 cpp e dell'art. 83 comma 7 lett. e) dl n. 18/20, salva diversa determinazione del Giudice procedente.

I difensori i cui processi saranno trattati potranno accedere a Palazzo di Giustizia per visionare il fascicolo ed estrarre copia solo previa richiesta e prenotazione alla Cancelleria da effettuarsi di norma 7 giorni prima.

Le Comunicazioni con le Cancellerie saranno assicurate attraverso le seguenti mail:


- ufficio dibattimento: penale.tribunale.la spezia@ giustiziacert.it; penale.tribunale.la spezia@
giustizia.it
- ufficio gip/gup: gipgup.tribunale.laspezia@giustizia.it

Restano ferme le facoltà e gli obblighi stabiliti dall'art. 83 del D.L. n. 18/20 conv. in L. n. 27/2020.

Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Procuratore della Repubblica, a tutti i Magistrati, togati ed onorari, al Dirigente Amministrativo del Tribunale, al Dirigente Amministrativo della Procura, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e ai Presidenti delle Camere Civili e Penali.

La Spezia, 8.5.2020

Il Presidente del Tribunale
(Francesco Sorrentino)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Sorrentino', written over the printed name of the President of the Tribunal.